

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 820-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1959

Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico

ONOREVOLI SENATORI. — Nello scorcio della passata legislatura venne all'esame del Parlamento il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Lussu ed altri, avente per oggetto: « Norme per la inclusione dei Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica », congiuntamente ad altro disegno di legge avente per oggetto « Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica ».

Per la decadenza della legislatura *l'iter* per l'esame e l'approvazione del provvedimento non potè perfezionarsi.

Il presente disegno di legge costituzionale « Assegnazione di tre senatori ai Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico » ha comune la finalità di consentire ai comuni del Territorio di Trieste di avere la propria rappresentanza al Senato.

L'articolo 1 dispone infatti che i suddetti comuni formano una circoscrizione a sè stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

È notevole l'uso della parola « circoscrizione » e non « collegio », il che già lascia in-

tendere che le norme per la elezione di cui trattasi debbono differenziarsi da quelle vigenti per gli altri collegi senatoriali.

Non solo, ma l'articolo 1 precisa che « provvisoriamente » i suddetti Comuni formano una circoscrizione a sè stante, il che sta a significare il carattere transitorio della norma costituzionale, fino a quando durerà l'attuale situazione giuridica del Territorio di Trieste.

Si vuole poi che la rappresentanza della circoscrizione dei comuni medesimi al Senato non abbia a subire remora; pertanto anzichè rinviare l'applicazione della legge alla nuova formazione dell'intero Senato a fine di legislatura, vi si debba attendere senza altro al momento della entrata in vigore della legge ordinaria che recherà le norme procedurali per la elezione dei tre senatori anzidetti, destinati a integrare l'attuale composizione del Senato.

La Commissione esprime il parere che il disegno di legge, che costituisce atto doveroso verso le amatissime popolazioni del Territorio di Trieste, debba essere senz'altro approvato.

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni del Territorio di Trieste formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

Art. 2.

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.